



C299-19

Procedura aperta sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle concessioni di spazi da destinare al servizio bar e piccola caffetteria per la durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, articolata in tre lotti.

Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato € 1. 440.000,00 oltre Iva CIG 81408791E.

Provvedimento di esclusione dell'operatore economico SIRIO SPA a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ai sensi del comma 7 dell'art. 32 D. Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante *"Codice dei Contratti Pubblici"*;
- VISTA** la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- VISTA** la D.D. n. 68 del 24 febbraio 2021 relativa all'aggiudicazione della concessione in oggetto, relativa al lotto n. 2, all'operatore economico SIRIO SPA, con sede legale a Ravenna, in via Filippo Re 43/45, P.IVA 01334800396;
- CONSIDERATO** che l'efficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/16, era sospensivamente condizionata alla verifica del possesso, in capo alla succitata impresa aggiudicataria, dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di offerta;
- DATO ATTO** che, l'impresa nel documento di gara unico europeo allegato alla domanda di partecipazione ha dichiarato di possedere i requisiti di cui all'art. 80, comma 4 e, pertanto, di essere in regola con il versamento di contributi e tasse;
- DATO ATTO** che dalle verifiche svolte attraverso il sistema telematico dell'INPS è emersa l'irregolarità contributiva [REDACTED]
- DATO ATTO** che con nota prot. 67219 del 18 marzo 2021 l'operatore economico è stato invitato al contraddittorio mediante presentazione di osservazioni sulla irregolarità rilevata;



DATO ATTO	che l'impresa ha riscontrato la richiesta producendo un certificato di regolarità contributiva successivo rispetto a quello acquisito dalla Stazione Appaltante regolare;
DATO ATTO	che con la medesima nota prot. n. 69164 del 23 marzo 2021 l'impresa ha reso noto di aver presentato richiesta di rateizzazione del debito all'ente competente in data 19 febbraio 2021;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, un operatore è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
CONSIDERATO	che ai sensi del medesimo comma, <i>“costituiscono gravi violazioni quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”</i> ;
CONSIDERATO	che i requisiti di partecipazione, come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni 5 e 6 del 2016, devono essere posseduti dal concorrente nel momento in cui scade il termine di presentazione delle offerte e devono essere mantenuti fino alla stipula del contratto, in ossequio al principio di continuità del possesso dei requisiti;
RITENUTO	che tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza successiva, sorta in merito alle controversie aventi ad oggetto il nuovo Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO	che per la citata giurisprudenza, <i>“la carenza della regolarità contributiva, come attestata con il DURC richiesto dalla Stazione Appaltante, quale che sia l'entità del debito contributivo, individua una presunzione legale, iuris et de iure, di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alla Stazione Appaltante”</i> (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; analogamente Cons. St., 28 gennaio 2021, n. 849);
CONSIDERATO	che non è ammessa, sempre per giurisprudenza consolidata, la regolarizzazione postuma del debito contributivo poiché in tal modo si derogherebbe al principio sopra enunciato, nonché al principio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti che del primo costituisce il fondamento (Ad. Pl. 25 maggio 2016, n.



	10);
DATO ATTO	pertanto, che alla luce di quanto sopra riportato, la società SIRIO SPA non possiede il requisito di partecipazione di cui all'art. 80, comma 4, del D. lgs. 50/2016;
RITENUTO	di escludere l'operatore economico SIRIO SPA dalla procedura di gara;
DATO ATTO	che, per l'effetto, il provvedimento n. 68/2021 è privo di efficacia;
CONSIDERATO	che la mancanza del requisito di cui all'art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016 comporta l'esclusione del medesimo operatore anche dalla procedura di cui al lotto n. 3);
RITENUTO	di segnalare alle Autorità competenti quanto emerso dalle verifiche condotte ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA

Art. 1

Di escludere l'operatore economico SIRIO SPA, con sede legale a Ravenna, in via Filippo Re 43/45, P.IVA 01334800396, dalla procedura aperta sottosoglia comunitaria, indetta ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle concessioni di spazi da destinare al servizio bar e piccola caffetteria per la durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, articolata in tre lotti - Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato € 1. 440.000,00 oltre Iva CIG 81408791E per mancanza del requisito di cui all'art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016;

Art. 2

Di dare atto che la disposizione dirigenziale n. 68 del 24 febbraio 2021 non produce effetti.

Art.3

Di segnalare alle Autorità competenti le risultanze dell'istruttoria.

Il Dirigente
Dott. sa Michela Deiana
(Documento firmato digitalmente)